

Codice A1409A

D.D. 20 aprile 2018, n. 260

Approvazione del Piano regionale di monitoraggio del rischio chimico nella fauna ittica del Lago Maggiore, ai sensi del REG. (CE) N. 882/2004 e del Piano regionale Integrato per la sicurezza alimentare (PRISA)

Visto il Reg. (CE) n. 882/2004 del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

Visto il Regolamento (UE) N. 1259/2011 della Commissione del 2 dicembre 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi per i PCB diossina-simili e i PCB non diossina-simili nei prodotti alimentari.

Visto il Regolamento (UE) N. 644/2017 della Commissione del 5 aprile 2017 che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (UE) n. 589/2014.

Preso atto che il summenzionato Regolamento dispone quanto segue:

- Articolo 2. Il campionamento per il controllo ufficiale dei livelli di diossine, furani, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nei prodotti alimentari elencati nella sezione 5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è effettuato secondo i metodi di cui all'allegato II del presente regolamento.
- Articolo 3. La preparazione dei campioni e le analisi per il controllo dei livelli di diossine, furani e PCB diossina-simili nei prodotti alimentari elencati nella parte 5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 sono effettuate secondo i metodi di cui all'allegato III del presente regolamento.
- Articolo 4. Le analisi per il controllo dei livelli di PCB non diossina-simili nei prodotti alimentari elencati nella sezione 5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 sono effettuate in conformità alle prescrizioni per i metodi di analisi di cui all'allegato IV del presente regolamento.

Vista la Legge n. 426 del 09 dicembre 1998 recante *Nuovi interventi in campo ambientale* che all'Articolo 1 (Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati), comma 4 dispone quanto segue: Sono considerati primi interventi di bonifica di interesse nazionale quelli compresi nelle seguenti aree industriali e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti sono perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e s.m.i.:

..... Omissis

- p) Pieve Vergonte (Bonifica del sito di proprietà Syndial);

Dato atto che il 21 ottobre 2013 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare ha adottato il decreto definitivo che approva il progetto di bonifica del sito Syndial di Pieve Vergonte.

Considerato che occorre verificare l'impatto ambientale delle operazioni di bonifica sulla sicurezza alimentare al fine di applicare la *legislazione alimentare* attraverso la previsione di misure per l'attuazione del controllo ufficiale, ai sensi del Reg. (CE) n. 882/2004.

Visti i seguenti Decreti del Ministro della salute:

- D.M. 27 agosto 2004 (Pubblicato sul S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 2004);
- D.M. 17 novembre 2004 (Pubblicato sul S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005);
- D.M. 4 marzo 2005 (Pubblicato sul S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 maggio 2005);
- D.M. 13 maggio 2005 (Pubblicato sul S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2005).

Preso atto che i succitati Decreti stabiliscono i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati in prodotti di origine vegetale e animale destinati all'alimentazione umana.

Visto il D.Lgs. 13 ottobre 2015, n. 172 recante *Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque*, che definisce lo Standard di qualità ambientale per le acque superficiali.

Richiamati i Decreti del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 38 del 17.04.03 e n. 92 del 24.10.06 recanti disposizioni per la sospensione cautelativa dell'utilizzazione per uso alimentare di talune specie ittiche pescate nel Lago Maggiore.

Esaminato il documento "Aggiornamento della valutazione dei risultati delle indagini analitiche condotte su agoni del Lago Maggiore nel periodo temporale 2008-2015" predisposto dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Vagliato che nel periodo considerato non sono emerse evidenze circa la riduzione della contaminazione da DDT nei pesci (agoni) del Lago Maggiore prelevati e analizzati.

Considerato che, ai sensi del D.Lgs. 13 ottobre 2015, n. 172, il programma di monitoraggio della qualità delle acque ha evidenziato livelli di concentrazione delle sostanze indesiderate superiori a quelli del versante svizzero.

Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui espresse, di dover proseguire il piano di monitoraggio promuovendo ulteriori e dettagliati campionamenti delle specie ittiche del Lago Maggiore.

Visto il *Piano regionale di monitoraggio del rischio chimico nella fauna ittica del lago maggiore*, di cui all'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Verificato che il suddetto piano è stato redatto in attuazione delle previsioni dei Regolamenti dell'Unione Europea n. 882/2004, n. 644/2017, n. 1259/2011.

Tenuto conto della nota prot. n. 51/16 del 27 maggio 2016 a firma del Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere - On. dott. Marco Zacchera - avente come oggetto "Richiesta di riapertura alla pesca dell'agone nel Lago Maggiore".

Preso atto che la Regione Lombardia, per le stesse motivazioni finora espresse, ha approvato con Decreto N. 3887 del 20/03/2018 lo stesso piano allegato alla presente determinazione affidando all'ATS dell'Insubria e all'IZSLER l'esecuzione degli interventi di competenza.

Vista la DGR n. 31-1747 del 13/07/2015 "Piano Regionale Integrato Sicurezza Alimentare - 2015-2018." con la quale si approva il piano integrato per la sicurezza alimentare 2014-2018.

Visto l'accordo della conferenza Stato-Regioni con il quale si proroga al 2019 il Piano Integrato per la sicurezza alimentare.

Tenuto conto che le attività di monitoraggio previste dal Piano allegato rientrano tra i compiti istituzionali delle ASL e dell'Istituto Zooprofilattico e che le stesse attività ricadono nel DPCM del 12 gennaio 2017 con il quale sono stati approvati i nuovi LEA che, nello specifico, prevede alla voce E4 dell'allegato 1, la sorveglianza sulla presenza di residui di sostanze non autorizzate, farmaci, contaminanti e OGM negli alimenti.

Considerato che l'attività di prelievo dei campioni nelle acque del lago richiede attrezzature e mezzi che potrebbero non essere nella disponibilità del Servizio Veterinario e considerato che il CNR di Pallanza, per le attività di competenza, svolge già alcune attività di campionamento a cui si potrebbero aggiungere quelle previste dal Piano allegato. Vanno mantenute comunque in capo al Servizio Veterinario dell'ASL le funzioni di Autorità Competente previste dal Regolamento 882/2004/CEE e dal D.Lgs 193/2007.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165;
Vista la Legge regionale 26 ottobre 1982, n. 30;
Vista la L.R. 23 del 28/07/2008, artt. 17 e 18;

determina

1. di approvare il Piano regionale di monitoraggio del rischio chimico nella fauna ittica del lago maggiore, di cui all'allegato parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di affidare l'attuazione delle attività previste dal Piano all'ASL VCO e all'IZS del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, che opereranno ciascuno per la parte di competenza;
3. di stabilire che il succitato Piano avrà una durata di tre anni, a decorrere dall'anno in corso, al termine del quale Il Settore regionale "Prevenzione e Veterinaria" si riserva di intraprendere ulteriori iniziative, di concerto con le altre Autorità Competenti, alla luce delle relative risultanze;
4. di stabilire altresì che l'ASL VCO e l'IZS del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta predispongano, durante il periodo di vigenza del Piano in argomento, entro il 31 gennaio di ciascun anno solare successivo al primo, un report sullo stato di avanzamento delle attività previste dal predetto Piano, ciascuno per la parte di competenza;
5. di affidare all'ASL VCO le attività di campionamento in forma diretta o mediante accordo o convenzione con il CNR che, per le materie di competenza, effettua già campionamenti nel lago. Restano comunque in capo al Servizio Veterinario dell'ASL le funzioni di Autorità Competente previste dal Regolamento 882/2004/CEE e dal D.Lgs 193/2007.
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Settore
Gianfranco Corgiat Loia

Allegato

Piano regionale di monitoraggio del rischio chimico nella fauna ittica del Lago Maggiore

Nel 1996, a fronte del riscontro di valori di para-diclorodifeniltricloroetano (DDT) superiori ai tenori massimi in diverse specie ittiche del Lago Maggiore (tra cui l'agone, la trota e i coregonidi) furono emanati provvedimenti di divieto di consumo alimentare in Regione Lombardia (Decreto 2950 del 14/06/1996 per l'agone, Decreto 3808 del 15/07/1996 per le altre specie), in Regione Piemonte (Decreto 2276 del 17/06/1996) e in Confederazione Elvetica (Ordinanza Federale del 26/06/1995). La contaminazione era causata da uno stabilimento industriale situato in Italia a Pieve Vergonte (Provincia di Verbania) lungo il corso del torrente Marmazza, affluente del fiume Toce che si immette nel lago. Con il D. Lgs. 152/06 Pieve Vergonte è stato inserito tra i Siti di Interesse Nazionale (SIN): nel corso del 2013 il Ministero dell'ambiente ha approvato il progetto operativo di bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Pieve Vergonte (Enichem). Da aprile 2017 sono iniziate le attività di bonifica (di durata prevista di dieci anni): le attività potrebbero determinare la mobilitazione del DDT nelle acque e nel sedimento e potrebbero dare origine a nuovi problemi ambientali.

Nel corso degli anni, gli interventi di monitoraggio hanno evidenziato un graduale decremento della contaminazione da DDT che ha consentito la liberalizzazione del consumo di diverse specie ittiche.

I tenori massimi di legge sono decisamente più severi in Italia, di uno-due ordini di grandezza, rispetto al comparto territoriale svizzero: in Italia, nel settore della sicurezza alimentare, è vigente il DM 27/08/2004 (Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione). Il tenore massimo di DDT fissato nel DM dipende dal tenore di grasso (< 5%: 0,050 mg/kg; 5-20%: 0,100 mg/kg). Nella Confederazione Elvetica i tenori massimi erano inizialmente pari 1 mg/kg e, dall'ottobre 2010¹, sono pari 4 mg/kg (si veda l'Ordinanza federale concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale del 16 dicembre 2016).

Queste differenze legislative si riflettono anche nei divieti: ad oggi infatti, nei territori Piemontese e Lombardo, permane il divieto di consumo e di pesca dell'agone; nel territorio svizzero il divieto di pesca dell'agone è stato revocato nel 2007 per poi essere reintrodotta nel 2009 a causa del riscontro di elevati tenori in PCB diossina-simili. Nel Lago Maggiore la contaminazione da policlorobifenili (PCB) fu segnalata fin dal 2002, con livelli di concentrazione da tre a sette volte rispetto a quelli misurati in altri bacini subalpini.

La pesca dell'agone, potrebbe coinvolgere la totalità dei pescatori professionisti censiti nel Lago Maggiore (18 in Regione Lombardia, 22 in Regione Piemonte e 11 in Confederazione Elvetica). Si ricorda inoltre che la pesca dell'agone è ampiamente diffusa anche in tutti gli altri grandi laghi del Nord Italia.

Obiettivo del piano di monitoraggio

Verifica del rispetto dei criteri di sicurezza alimentare relativi alla contaminazione da DDT, diossine, furani e PCB diossina-simili delle carni edibili di agoni di taglia commerciale derivanti dalla pesca nel Lago Maggiore.

Tale verifica dovrà essere in grado di monitorare eventuali variazioni significative lungo il tempo, anche in funzione dell'eventuale impatto delle attività di bonifica avviate sul sito di Pieve Vergonte.

Durata del piano

Il piano ha una durata minima triennale. A distanza di un anno dal suo avvio, i risultati ottenuti serviranno eventualmente a rivalutare le caratteristiche del presente piano. In generale, la

prosecuzione delle attività di piano sarà successivamente valutata in base ai risultati ottenuti e al proseguimento della bonifica presso il sito di Pieve Vergonte.

Modalità di conduzione del piano

Specie da analizzare:

Oggetto del monitoraggio è l'agone del Lago Maggiore (*Alosa fallax lacustris*), specie appartenente alla famiglia dei Clupeidi. Si tratta di una specie ittica che compie l'intero ciclo biologico nelle acque dei laghi (non migra a differenza della *Alosa fallax*, cheppia), con abitudini pelagiche, ma che si spinge nelle acque litoranee in inverno e nel periodo riproduttivo tra maggio e agosto. La sua alimentazione è basata prevalentemente su zooplancton e piccoli crostacei, sebbene dai soggetti adulti non vengono disdegnati i piccoli pesci, quali alborella o pesce persico. Viene classificata tra i pesci semigrassi cioè con tenori lipidici generalmente tra il 3 e il 9 % (potendo raggiungere anche il 20%).

In futuro, ai fini di monitorare l'impatto dell'attività di bonifica, sarà valutata l'opportunità di estendere il monitoraggio a specie diverse dall'agone.

Disegno di campionamento:

Il campionamento, da considerarsi a carattere ufficiale, sarà condotto in modo da controllare indirettamente i livelli di inquinamento del Lago Maggiore in tre aree differenti e relativamente distanti tra loro. La mobilità della specie in oggetto consente di non dover ricorrere a numerose sedi di prelievo. Le tre aree prescelte per il controllo saranno nei dintorni rispettivamente di:

- Pallanza (Verbania), area sul versante piemontese e vicina allo sbocco del fiume Toce, da cui storicamente derivava la contaminazione delle acque del lago;
- Luino, area sul versante lombardo e più settentrionale;
- Arona, area sul versante piemontese, più meridionale e vicina all'immissione delle acque del lago nel Ticino.

Il prelievo dei soggetti da sottoporre ad analisi avrà una periodicità semestrale, con una campagna primaverile e una autunnale, periodi nei quali gli agoni si spostano verso le acque più profonde.

Per la Regione Piemonte la cattura con reti o altro sistema ritenuto idoneo dei campioni provenienti dalle aree di Pallanza e Arona sarà affidata a personale del CNR (ISE Istituto per lo Studio degli Ecosistemi - Largo Tonolli 50 - 28922 - Verbania Pallanza (VB)) sotto la supervisione dei veterinari dell'ASL di competenza. Ad essi spetterà la compilazione dei verbali di prelievo mentre al CNR saranno delegati la registrazione del punto di prelievo in termini di coordinate GPS e profondità di pesca e il conferimento dei campioni al Laboratorio Specialistico di Ittiopatologia dell'IZSPLVA. Il Laboratorio provvederà all'identificazione di specie, alle misure biometriche e all'ulteriore inoltro per le analisi chimiche. Per la ricerca di DDT, suoi isomeri e metaboliti i campioni saranno conferiti al Laboratorio Chimico Liguria - IZSPLVA, Sezione di Genova; per la ricerca di diossine, furani e PCB diossina-simili i campioni saranno invece conferiti al Reparto di Chimica degli Alimenti di Origine Animale della sede di Brescia dell'IZSLER.

Per la Regione Lombardia, invece, il prelievo dei campioni provenienti dall'area di Luino sarà affidato ai veterinari dell'ATS di competenza a cui spetteranno le attività di pesca, di compilazione dei verbali di prelievo e di conferimento ai laboratori di analisi. I campioni saranno conferiti al Laboratorio di Ittiopatologia dell'IZSLER, mentre il Reparto di Chimica degli Alimenti di Origine Animale della sede di Brescia dell'IZSLER effettuerà tutte le analisi chimiche.

Numerosità campionaria e interpretazione dei risultati:

I soggetti reclutabili dovranno rientrare nei criteri utilizzati per il commercio (taglia commerciale); dovranno essere comunque esclusi i soggetti di lunghezza inferiore a quella minima pescabile in altri bacini lacustri italiani (15 centimetri). Per quanto riguarda i campioni da sottoporre ad analisi per diossine, furani e PCB diossina-simili il prelievo dovrà riguardare un numero adeguato di

individui per sito di campionamento in modo tale da poter raggiungere un peso minimo complessivo di filetto di pesce per sito pari ad 1 kg come previsto dal Reg. (UE) 644/2017.

La numerosità campionaria può essere definita sia per l'esame distinto dei singoli esemplari pescati sia per l'esame in pool, in questo caso con relativa perdita di parte del dettaglio dei dati. La prima campagna di campionamento potrà offrire l'opportunità sia di analizzare i singoli individui, sia di creare dei pool su cui effettuare le determinazioni analitiche. L'analisi successiva dei dati delle due diverse strategie, darà indicazione sulla via migliore da scegliere nelle successive campagne.

In ciascuna campagna semestrale di campionamento per ciascun sito, 30 esemplari saranno destinati alla determinazione analitica del DDT su singolo animale e su pool, mentre 15 o più esemplari sufficienti a raggiungere 1 kg di filetto di pesce saranno destinati alla determinazione di diossine, furani e PCB diossina-simili.

Per garantire il raggiungimento di tale numerosità in laboratorio, il numero di soggetti pescati con le caratteristiche sopra indicate dovrà essere aumentato almeno a 60 soggetti per punto di prelievo.

Nella prima delle campagne previste, gli esemplari pescati serviranno ad ottenere le aliquote per l'esame in singolo (scenario 1) e per la creazione di aliquote in pool (scenario 2). In questo caso saranno creati 18 pool ciascuno composto da 5 agoni. Nella composizione dei pool, gli operatori del laboratorio incaricato all'analisi, dopo la caratterizzazione morfologica e morfometrica, si faranno carico di selezionare gli esemplari da assemblare, privilegiando la massima eterogeneità all'interno di ciascun pool e la massima omogeneità tra pool.

Per quanto riguarda i valori di DDT il risultato analitico riferito al singolo esemplare esaminato sarà interpretato seguendo le indicazioni riportate nel DM 27/08/2004.

Nel caso di diossine, furani e PCB diossina-simili saranno considerati i livelli massimi relativi al Regolamento (UE) n. 1259/2011 della Commissione del 2 dicembre 2011.

Di seguito si riporta l'interpretazione dei risultati complessivi in base alla numerosità campionaria ottenuta nei due distinti scenari sopra prospettati (Scenario 1: Analisi su singolo esemplare; Scenario 2: Analisi su pool):

Scenario 1: analisi su singolo esemplare

La numerosità pari a 90 esemplari consentirà di ottenere rispettivamente:

- Una stima della concentrazione media di contaminazione dell'agone di taglia commerciale e potenzialmente destinabile al consumo. La stima del valore medio complessivo sarà associata ad un intervallo di confidenza al 95% con ampiezza pari a più o meno 7,5 microgrammi/kg (l'errore nella stima è stato calcolato assumendo una variabilità di popolazione pari a una deviazione standard di 35, calcolata su dati pregressi).
- Una stima della prevalenza di superamento dei limiti di legge (proporzione dei non conformi sul totale degli esaminati). La stima del valore di prevalenza sarà associata ad un intervallo di confidenza al 95%, con ampiezza rispetto al valore puntuale di più o meno il 10% (assumendo il livello massimo di variabilità della prevalenza).

Scenario 2: analisi su pool

La numerosità pari a 18 pool (ottenuti a partire da 90 esemplari suddivisi in pool da 5) consentirà di ottenere rispettivamente:

- Una stima della concentrazione media di contaminazione dell'agone di taglia commerciale e potenzialmente destinabile al consumo. Assumendo una analoga variabilità di popolazione (deviazione standard di 35), la stima del valore medio complessivo sarà associata ad un intervallo di confidenza al 95% con ampiezza pari a più o meno 16 microgrammi/kg.

- Una stima della prevalenza di superamento dei limiti di legge (proporzione dei non conformi sul totale degli esaminati). Nonostante l'utilizzo dei pool, la stima del valore di prevalenza individuale potrà essere stimata, a prezzo di una relativa perdita di precisione, grazie ad un metodo di calcolo proposto da E. Sergeant e disponibile on line: <http://epitools.ausvet.com.au/content.php?page=PooledPrevalence>.

Le analisi in pool qui proposte sono analoghe a quelle condotte periodicamente nel comparto svizzero del lago: in questo caso gli esiti si riferiscono ai valori medi ottenuti da 10 pool da altrettanti differenti punti di pesca. Ciascun pool è composto da 5 esemplari di lunghezza pari a circa 30 centimetri e peso medio all'incirca di 200 grammi².

Laboratori:

Per il primo conferimento degli esemplari pescati e per l'esecuzione di riconoscimento e conferma di specie, delle necessarie misurazioni biometriche (peso e lunghezza) e della preparazione del campione da sottoporre ad analisi chimica in singolo e in pool sono stati individuati:

- Laboratorio di Ittiopatologia dell'IZSLER (campioni in provenienza dall'area di Luino)
- Laboratorio Specialistico di Ittiopatologia dell'IZSPLVA (campioni in provenienza dalle aree di Pallanza e Arona)

Per l'esecuzione degli esami chimici sui campioni preliminarmente preparati nei rispettivi laboratori di ittiopatologia sono stati individuati:

- Reparto di Chimica degli Alimenti di Origine Animale della sede di Brescia dell'IZSLER che effettuerà l'analisi per DDT per i campioni prelevati nell'area di Luino e per diossine e PCB per tutti i campioni prelevati nelle 3 aree della Regione Piemonte e Regione Lombardia
- Laboratorio Chimico Liguria - IZSPLVA, Sezione di Genova, che svolgerà le analisi per la ricerca di DDT nei soli campioni della Regione Piemonte.

Matrice da esaminare:

Muscolo, parte edibile. Durante la prima campagna di campionamento, la matrice dovrà essere opportunamente suddivisa nelle aliquote da destinare alle analisi in singolo e in pool come sopra descritto.

Attività analitica:

- Percentuale di grasso (indispensabile per individuare il tenore massimo secondo il DM citato)
- Pesticidi organoclorurati
- Diossine, furani e PCB diossina-simili

I risultati saranno espressi in termini di

- o percentuale di grasso
- o sommatoria e distribuzione dei diversi isomeri e metaboliti del DDT (DDT's (somma del composto parentale p,p'-DDT e del suo isomero o,p'-DDT), DDD's (o,p' & p,p') e DDE's (o,p' & p,p'))
- o somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF), espressi in equivalenti di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e somma di PCDD, PCDF e policlorobifenili (PCB) espressi in equivalenti di tossicità dell'OMS. Saranno anche riportate le distribuzioni dei diversi congeneri.

Sistema informativo:

Ciascun conferimento al laboratorio dovrà essere accompagnato da un verbale di prelievo dedicato (Allegato A) in cui siano registrate almeno le seguenti informazioni:

- Data di prelievo
- Numero del verbale
- Quesito diagnostico (definito ad hoc da ciascuno dei due Istituti e comprendente la determinazione della percentuale di grasso e dei pesticidi organoclorurati e di Diossine/Furani, PCB diossina-simili)
- Veterinario ufficiale e relativa ASL/ATS di competenza
- Prelevatore
- Sito di prelievo: comune e coordinate geografiche
- Profondità del fondale nel punto di pesca
- Numero di esemplari di agone conferiti ed eventualmente di altra specie
- Laboratorio di destinazione

I dati relativi a ciascun esemplare e ai pool saranno registrati nei rispettivi sistemi informatici dei laboratori di analisi ed eventualmente saranno create basi di dati elettroniche *ad hoc*.

Sulla base di un tracciato record condiviso tra i due laboratori e allineato con il sistema informativo SINVSA, sarà creata dopo idonea estrazione un'unica base dati; a richiesta del Ministero della Salute si provvederà quindi anche all'alimentazione del sistema informativo SINVSA.

Analisi dei dati e rendicontazione:

L'analisi dei dati di ciascuna campagna semestrale di monitoraggio sarà condotta dal servizio di Biostatistica, Epidemiologia e Analisi del Rischio (BEAR) dell'IZSPLVA e condivisa con l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regione Lombardia dell'IZSLER.

A cura del BEAR sarà prodotta una relazione semestrale condivisa, entro due mesi dalla disponibilità di tutti gli esiti analitici riferiti a una campagna di campionamento. Tale relazione sarà inoltrata alle autorità regionali competenti che provvederanno a inoltrarla al Ministero della Salute.

